



Decisione dipartimentale

Istruzione e sostegno di allievi malati o infortunati a domicilio nonché presso ospedali e cliniche cantonali ed extracantonali

La garanzia e l'assunzione dei costi dell'istruzione e del sostegno di bambini in età di scuola dell'infanzia e scolastica che si trovano in ospedali nel Cantone dei Grigioni nonché in ospedali e cliniche extracantonali avviene conformemente alle decisioni del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA) n. 178 del 25 aprile 2006 e n. 441 del 29 giugno 2009. Le decisioni menzionate si basano sulla legge sulla promozione di bambini e adolescenti andicappati (legge sulla promozione delle persone andicappate) del 18 febbraio 1979 e sulla legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) del 26 novembre 2000. Entrambi gli atti normativi sono stati abrogati nel quadro della revisione totale della legge scolastica nel 2012, ragione per cui, a seguito della nuova legislazione scolastica, si impone ora una revisione delle decisioni menzionate.

Diverse richieste presentate da interessati (in particolare detentori dell'autorità parentale, enti scolastici e strutture mediche) hanno dimostrato che con riferimento all'istruzione di bambini soggetti all'obbligo scolastico malati o vittime di infortuni occorrono chiarimenti sotto il profilo giuridico. La questione centrale verte sul diritto degli allievi di scuola popolare e scuola media degenzi in ospedale, in clinica o a casa a seguito di malattia o di infortunio di beneficiare della continuazione dell'istruzione scolastica. In caso affermativo, si pone inoltre la questione della competenza e di chi debba farsi carico dei relativi costi.

La valutazione è la seguente:

1. In base alla Costituzione federale (Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, Cost.; RS 101) i Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani, obbligatoria e gratuita nelle scuole pubbliche (cfr. art. 62 cpv. 1 e 2 in unione con l'art. 19 Cost.). Tale principio è sancito anche dall'art. 89 cpv. 2 della nostra Costituzione cantonale (Costituzione del Cantone dei Grigioni del 14 settembre 2003, Cost. cant.; CSC 110.100). Secondo tale disposizione, il Cantone e i comuni fanno in modo

che i bambini e i giovani ricevano un'istruzione scolastica di base adeguata alle loro capacità. Ne consegue che anche gli allievi soggetti all'obbligo scolastico che per ragioni mediche (malattia o infortunio, ecc.) devono essere ricoverati in ospedale oppure devono rimanere a casa per un periodo determinato o ripetutamente e non possono frequentare la scuola regolare in loco, hanno diritto alla continuazione dell'istruzione scolastica di base gratuita durante questo periodo, per quanto lo stato di salute lo consenta. L'"istruzione scolastica di base" comprende l'insegnamento elementare generale per bambini dal grado elementare fino alla conclusione del grado secondario I, vale a dire la scuola elementare seguita dalla scuola secondaria o di avviamento pratico oppure dal grado liceale inferiore o dal liceo delle scuole medie.

Conformemente all'art. 62 cpv. 3 Cost., i Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. Questa disposizione si trova in stretta correlazione con il diritto costituzionale a un'istruzione scolastica di base sufficiente (art. 19 Cost.) e al mandato legislativo per l'eliminazione di svantaggi esistenti nei confronti dei disabili (art. 8 cpv. 4 Cost.).

2. Per quanto riguarda la competenza e il finanziamento vale il principio secondo cui la continuazione dell'istruzione scolastica di base gratuita al di fuori della scuola regolare dovuta a ragioni mediche (malattia o infortunio, ecc.) va considerata un compito della scuola regolare. Dal punto di vista giuridico, allievi di scuola regolare temporaneamente malati o infortunati non possono più essere considerati come finora allievi di scuola speciale e in base alla legislazione cantonale sono sostanzialmente considerati allievi di scuola regolare. Nemmeno le scuole all'interno di ospedali possono essere considerate strutture per l'istruzione scolastica speciale. Di conseguenza, in base all'art. 11 e all'art. 69 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica, CSC 421.000) e applicando per analogia l'art. 6 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010), gli enti scolastici della scuola regolare sono competenti per l'istruzione di allievi di scuola regolare malati o infortunati che soggiornano sul loro territorio.
3. Oltre al trattamento medico e alle cure, gli allievi malati o infortunati necessitano di offerte d'istruzione adeguate alle loro esigenze cognitive, sociali ed emotive individuali. Per quanto riguarda l'attuazione di corrispondenti offerte, gli enti scolastici dispongono di un certo margine discrezionale. Ciò significa che gli allievi, disabili o meno, tenendo conto delle limitate capacità dello Stato, hanno diritto a un'istruzione sufficiente, non però a un'istruzione ideale od ottimale. In base alle esperienze maturate, già oggi in circa il 90 per cento dei casi una corrispondente

attuazione avviene senza spese per gli enti scolastici, poiché in caso di brevi degenze a casa o in ospedale gli insegnanti competenti si occupano dell'assistenza agli allievi tramite compiti a casa, ecc. In caso di prolungate assenze da scuola dovute a ragioni mediche, già ora gli enti scolastici, in collaborazione con i detentori dell'autorità parentale, provvedono a fornire apposite lezioni di sostegno a casa. Le scuole all'interno dell'Ospedale cantonale, del reparto per adolescenti di Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni nonché di ospedali e cliniche fuori Cantone sono strutture opportune. Tuttavia, da ciò non risulta un diritto alla creazione di una scuola all'interno di ogni ospedale regionale da far valere nei confronti del Cantone.


Dopo aver preso visione degli atti

il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide:

1. In caso di malattia o di infortunio, gli allievi di scuola popolare soggetti all'obbligo scolastico, nonché gli allievi nel quadro dell'istruzione scolastica speciale fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età, hanno diritto a un'istruzione che deve essere impartita a casa, in una clinica oppure in un ospedale.
2. La competenza per la garanzia dell'istruzione (decisione, organizzazione e finanziamento) è, nel caso di allievi di scuola regolare, del rispettivo ente scolastico. In caso di allievi per i quali è stata emanata una decisione di istruzione scolastica speciale la competenza è del Cantone.
3. L'istruzione va fornita da parte degli organi competenti tenendo conto del programma d'insegnamento, delle esigenze del singolo allievo e della situazione in loco. Il Dipartimento non emana ulteriori prescrizioni al riguardo.
4. Le decisioni del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente n. 178 del 25 aprile 2006 e n. 441 del 29 giugno 2009 sono abrogate.
5. Poiché le scuole all'interno dell'Ospedale cantonale e di Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni nonché gli enti scolastici della scuola popolare interessati devono procedere ad adeguamenti organizzativi e finanziari, la prassi seguita finora basata sulle disposizioni previgenti viene mantenuta quale regime transitorio fino al termine dell'anno civile 2015.
6. L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport viene incaricato di completare entro l'inizio dell'anno civile 2016 le istruzioni relative al finanziamento di strutture per l'istruzione scolastica speciale del Cantone dei Grigioni nonché gli elenchi delle

prestazioni intesi quale parte integrante dei mandati di prestazioni stipulati con le strutture per l'istruzione scolastica speciale, con riguardo a competenza, procedura, computabilità ed entità delle prestazioni.

7. Comunicazione a: Ospedale cantonale dei Grigioni, signor Arnold Bachmann, direttore, Loëstrasse 170, 7000 Coira; Stiftung Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden, Herrn Rico Monsch, presidente, Aquasanastrasse 28, 7000 Coira; Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni, signora Dr. med. Heidi Eckrich, direttrice, Masanserstrasse 14, 7000 Coira; enti responsabili delle scuole popolari private e pubbliche; strutture per l'istruzione scolastica speciale; Ufficio dell'igiene pubblica; Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità; Dipartimento delle finanze e dei comuni; Ufficio della formazione medio-superiore; Ufficio per la scuola popolare e lo sport.



Martin Jäger, Consigliere di Stato